

Con le varianti si sfiora il tetto dei 70mila euro

I casi

Nella verifica della congruità andranno considerati alcuni casi particolari. Se l'importo complessivo dell'opera era inizialmente inferiore a 70mila euro, ma successivamente sono state richieste lavorazioni aggiuntive di importo pari o superiori a 70mila euro, «attraverso la presentazione di una variante progettuale alla Dnl esistente», è necessario richiedere la verifica di congruità relativamente al nuovo importo lavori edili, così come modificato in corso di variante (Faq 1 della Cnce del 3 maggio 2022).

Dnl dal 1° novembre 2021

Se, ad esempio, un committente privato ha stipulato un contratto d'appalto con un'impresa edile per un valore di 100mila euro ad aprile 2021, questi lavori non sono soggetti alla verifica della congruità della manodopera, in quanto la «denuncia nuovo lavoro» (Dnl) è stata presentata alla Cassa edile/Edilcassa prima di novembre 2021.

Ma se successivamente, ad esempio in data 10 dicembre 2021, ha affidato ad un'altra impresa lavori edili per l'ammontare di 30.000 euro, questi ultimi sono soggetti alla verifica della con-

euro, in quanto:

- ❶ ai fini della congruità, rileva il valore complessivo dell'opera (indipendentemente dalla data di affidamento) e, nel caso prospettato, già il capitolato iniziale superava i 70.000 euro;
- ❷ «tutte i lavori riferibili a denunce di nuovo lavoro effettuate a partire dal 1° novembre» 2021 ricadono «nell'alveo della congruità» (faq 9 della Cnce del 17 dicembre 2021).

Accordi quadro

Nei casi di stipula tra committente e impresa di «accordi quadro», sono oggetto di congruità della manodopera i «singoli contratti» di affidamento, la cui denuncia di nuovo lavoro sia stata effettuata a partire dal 1° novembre 2021, indipendentemente dal fatto che l'accordo quadro sia stato stipulato anteriormente a tale data (faq 11 della Cnce del 17 dicembre 2021).

Pertanto, solo se le singole «denunce nuovo lavoro» (Dnl) sono state presentate prima del 1° novembre 2021 alla Cassa edile/Edilcassa, non si è soggetti alla verifica di congruità per nessun affidamento. Ciò vale naturalmente anche nel caso in cui sia stata effettuata un'unica «denuncia nuovo lavoro» (Dnl) valevole per tutto l'accordo quadro prima del 1° novembre 2021 (faq 1 della Cnce del 22 giugno 2022). Invece, se vi sono alcune Dnl presentate prima del 1° novembre 2021 e altre inviate da questa data in poi, sono soggette al Durc di con-

gruita della manodopera, anche gruita solo queste ultime.
se di importo inferiore a 70mila

© RIPRODUZIONE RISERVATA